



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF058

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>REDDITO DA ALLEVAMENTO - I NUOVI COEFFICIENTI PER IL 2018 E 2019</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.M. 15/03/2019 - ARTT. 32 E 56 c. 5 TUIR
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>27/03/2019</b>

*Sintesi: il MEF ha recentemente pubblicato i parametri quantitativi per delimitare i confini tra il reddito agrario e il reddito d'impresa, da aggiornare con periodicità biennale.*

*In particolare si tratta*

- dei coefficienti per la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali
- per il biennio 2018-2019.

## ATTIVITA' DA ALLEVAMENTO

Secondo la definizione di cui all'art. 2135, c.c. rientrano tra le attività di allevamento di animali quelle dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso, utilizzando un fondo agricolo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine.

Ai fini fiscali, per la corretta determinazione del reddito agrario derivante dall'allevamento occorre fare riferimento al combinato disposto degli artt. 32 e 56 del Tuir.

### ATTIVITA' AGRICOLE E ATTIVITA' D'IMPRESA

Qualora l'allevamento superi i limiti di cui all'art. 32, co. 2, lett. b), D.P.R. 917/1986, per la sola parte eccedente si realizza, reddito d'impresa da calcolare forfetariamente secondo le disposizioni di cui all'art. 56, co. 5, D.P.R. 917/1986

Le attività di tipo agricolo che travalicano lo sfruttamento delle potenzialità del terreno rappresentano attività commerciali che producono, quindi, reddito d'impresa.

Il superamento dei suddetti limiti non comporta, però, l'attrazione nell'ambito del reddito d'impresa di tutto il reddito derivante dall'allevamento, bensì l'allevatore risulta titolare di:

- **reddito agrario**, per l'allevamento dei capi di bestiame il cui foraggio è ottenibile, almeno per il 25% dal fondo;
- **reddito d'impresa**, per i capi allevati con mangimi non prodotti dal fondo, o comunque prodotti in misura inferiore al 25% della quantità necessaria al loro allevamento.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Ai fini del calcolo del reddito l'articolo 32, comma 3 del Tuir dispone che:

*"con decreto ... è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata"*

mentre secondo l'art. 56, comma 5, terzo periodo del Tuir

*"il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto".*

In altre parole, con D.M. vengono fissati, con cadenza biennale, i **criteri per determinare il reddito derivante dall'allevamento di animali, che può essere considerato agrario o d'impresa.**

Per la determinazione del reddito da allevamento va compilato il quadro RD presente nel mod. Redditi PF, strutturato in tre sezioni.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

Inoltre all'interno delle istruzioni sono contenuti dei prospetti per agevolare l'effettuazione dei calcoli.

<b>Sezione I</b>	<p>Reddito di <b>allevamento di animali ex art. 56, co. 5, TUIR.</b></p> <p><b>Il regime forfetario può essere utilizzato da tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) adottato, a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'impresa sia gestita dal titolare del reddito agrario (quadro RA)</li> <li>✓ l'allevamento sia riferito alle <b>specie animali elencate nella Tabella 3</b> del DM in vigore per il biennio</li> </ul>
<b>Sezione II</b>	<p>Reddito derivante da <b>produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla citata lett. b), determinato ai sensi dell'art. 56-bis, co. 1, TUIR</b></p>
<b>Sezione III</b>	<p>Redditi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>altre attività agricole di cui all'art. 56-bis, co. 2 e 3, TUIR</b></li> <li>✓ dall'<b>attività di agriturismo</b></li> <li>✓ dalla produzione e cessione di <b>energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, co. 423, L. n. 266/2005</b></li> </ul>



**Opzione:** i soggetti che allevano animali in misura eccedente i limiti di cui al citato art. 32 Tuir possono scegliere di applicare le modalità di determinazione del reddito d'impresa (ricavi meno costi); tale opzione vale esercitata in sede di dichiarazione dei redditi con la compilazione del quadro RF/RG.

#### COEFFICIENTI PER IL BIENNIO 2018-2019

Il DM 15 marzo 2019 ha dettato i criteri per la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2018–2019.

Con esso:

- ➔ risultano **sostanzialmente confermati** i parametri già definiti nel lontano 2006 (DM 20/04/2006)
- ➔ dove vi è stata **l'aggiunta**, tra le categorie che possono determinare il reddito in modo forfetario, i seguenti animali:
  - **tartarughe**
  - alcuni camelidi: **alpaca, lama e guanaco**

Il reddito è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto e che ne formano parte integrante.

Le tre tabelle riportano, rispettivamente:

- ⇒ la divisione dei terreni per fasce di qualità
- ⇒ per ogni singola fascia di qualità, una tariffa media di reddito agrario e un numero di unità foraggere producibili per ettaro
- ⇒ il numero di capi allevabili per ettaro, il numero di capi allevabili ogni €. 51.645,69 di reddito agrario, il numero di capi tassabili ex articolo 32 del Tuir ogni €. 51.645,69 di reddito agrario e l'imponibile per ogni capo eccedente.

REDDITO AGRARIO	REDDITO IMPRESA
<p>Per individuare il numero degli animali allevabili sul fondo, entro i limiti del reddito agrario, occorre fare riferimento, per ogni tipologia di bestiame allevato, ai parametri individuati nelle Tabelle allegate al D.M. 15/03/2019 tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ della potenzialità produttiva in unità foraggere dei terreni, che sono suddivisi in 6 fasce di qualità alle quali è attribuita la tariffa media di reddito agrario, in base alle caratteristiche produttive di esse;</li> <li>✓ delle unità foraggere occorrenti per alimentare ciascuna specie animale;</li> <li>✓ degli animali allevabili in ogni fascia di qualità, distinte per ciascuna specie e con riguardo alle unità foraggere ottenibili.</li> </ul>	<p>Il reddito d'impresa relativo alla parte eccedente il limite previsto per il reddito agrario può essere calcolato in modo forfetario, ex art. 56, co. 5, D.P.R. 917/1986, attribuendo, ad ogni animale eccedente, un reddito ottenuto moltiplicando il valore medio del reddito agrario per il coefficiente, come stabilito nella Tabella allegata al D.M. 15/03/2019.</p>

I conteggi di cui sopra sono agevolati tramite la compilazione del prospetto all'interno del Mod. Redditi.

**Esempio**

Un allevatore esercita l'attività su un ettaro di seminativo irriguo; il terreno rientra nella prima fascia della Tabella 1 del DM 15/03/2019; va pertanto compilato il primo rigo dello schema di calcolo presente nel Mod. Redditi.

La rendita catastale (rivalutata del 70%) del terreno è pari a €. 1.291,14.

Nel 2018 l'imprenditore allevato n. 1.500 vitelli (cui corrisponde un coefficiente di normalizzazione di 250,00, come si evince dalla Sez. 2 dello schema di calcolo).

Procede pertanto ai seguenti calcoli:

- ✓ reddito agrario normalizzato: è pari a € 1.291,14 x 56,389 = 72.806,09
- ✓ numero di vitelli normalizzato è pari a 1.500 (vitelli) x 250,00 = 375.000.

Procede, quindi, a compilare i prospetti di ausilio del quadro RD del Mod. Redditi PF.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA						
Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fascia di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		Dichiarante	Coniuge	Totali (col. 1 + col. 2)		
	I	1.291,14		1.291,14	x 56,389	72.806,09
	II				x 32,222	
...						
	VI				x 1,00	
TOTALE A reddito agrario normalizzato						72.806,09

Detto totale va utilizzato per compilare il **rigo RD3**, nel quale va indicato l'importo così determinato:

**reddito agrario normalizzato x 219,08 / 51,64569**

Dunque, il **n° di capi allevabili** nei limiti del reddito agrario è: 72.806,09 x 219,08 / 51,64569 = **308.842**

Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati			
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2			
	Vitelloni		1.050,000		Stame, pernici e coturnici	3,000	
	Manze		600,000		Piccioni e quaglie da riproduzione	9,500	
	Vitelli	1.500	250,000	375.000	Piccioni, quaglie e altri volatili	1,000	
...							
(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli allevatori alla famiglia.	Faraone da riproduzione		14,500		Struzzi da riproduzione	175,000	
	Faraone		3,000		Struzzi da carne	125,000	
	Stame, pernici e coturnici da rip.		9,500		Cani	240,000	
Totale parziale (riportare a col. 4)					Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo RD2)		375.000

L'imprenditore procede quindi a compilare la dichiarazione dei redditi ed a determinare il reddito d'impresa:

SEZ. I Allevamento di animali	Impiego propri familiari <input type="checkbox"/>	RD2	Numero dei capi normalizzati	375.000	
		RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del Tuir	308.842	
		RD4	Numero dei capi eccedenti (RD2 - RD3)	66.158	
		RD5	Reddito di allevamento eccedente	3.872	,00

Il **n° di capi eccedenti** (per i quali si calcola il reddito d'impresa) è pari a: 375.000 - 308.842 = **66.158**

**Reddito d'impresa forfetario:** si determina moltiplicando i **capi eccedenti** per il **coefficiente 0,058532**:  
n° 66.158 x 0,058532 = €. **3.872** (reddito d'impresa), indicato nel rigo RD5.

Tale reddito si somma, poi, reddito complessivo a quadro RN.